

Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle imprese

a cura di Marilisa D'Amico,
Anna Puccio

ECONOMIA



FrancoAngeli



MANAGEMENT

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle imprese

a cura di Marilisa D'Amico,
Anna Puccio

FrancoAngeli

Progetto grafico di copertina di Elena Pellegrini

Copyright © 2013 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it

Indice

Introduzione	pag. 9
1. Dall'uguaglianza nella Costituzione alla democrazia paritaria	
di <i>Marilisa D'Amico</i>	» 11
1. La "democrazia paritaria"	» 11
2. Il percorso della democrazia paritaria nella legislazione degli anni Novanta ad oggi	» 17
2. La legge sulla rappresentanza di genere nella governance aziendale in Italia	» 27
1. L'iter legislativo della legge 120/2011, di <i>Marilisa D'Amico</i>	» 27
1.1. Materiali	» 36
2. Audizioni parlamentari	» 44
2.1. Audizione parlamentare sulle proposte di legge C. 2426 e C. 2956 tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 3 febbraio 2010. Il livello di rappresentanza e i trend di sviluppo, di <i>Livia A. Aliberti</i>	» 44
2.2. Audizione parlamentare sulle proposte di legge C. 2426 e C. 2956 tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 10 marzo 2010. Requisiti, competenze e merito nella governance d'impresa e l'impianto sanzionatorio della legge, di <i>Anna Puccio</i>	» 50

2.3.	Audizione parlamentare sulle proposte di legge C. 2426 e C. 2956 tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 17 marzo 2010. Il nodo della costituzionalità, l'azione positiva, di <i>Marilisa D'Amico</i>	»	55
3.	Materiali	»	64
3.	L'impatto economico delle quote per la rappresentanza di genere		
	di <i>Alessandra Casarico e Paola Profeta</i>	»	79
1.	Introduzione	»	79
2.	I "costi" dell'introduzione di quote di rappresentanza di genere	»	80
3.	I "vantaggi" delle quote rosa	»	81
4.	Conclusioni	»	85
4.	Una panoramica internazionale	»	87
1.	Donne e Cda: a che punto è la legislazione nel resto d'Europa, di <i>Stefania Leone</i>	»	87
2.	I livelli di rappresentanza nei Paesi europei, di <i>Livia A. Aliberti</i>	»	94
2.1.	Introduzione	»	94
2.2.	La rappresentanza femminile nell'Europa-27	»	94
2.3.	Uno sguardo ad alcuni Paesi e ai risultati ottenuti	»	95
2.4.	La pluralità delle iniziative messe a punto	»	97
2.5.	Stessi ingredienti, ma diverse ricette	»	94
3.	Il progetto della commissaria UE Vivianne Reading, di <i>Paola Profeta</i>	»	101
3.1.	Introduzione	»	101
5.	L'importanza della massa critica delle donne nei consigli di amministrazione: a mo' di conclusione		
	di <i>Livia A. Aliberti e Anna Puccio</i>	»	105
	Bibliografia essenziale	»	109
	Le autrici	»	113

*Spetta a tutti noi... di partecipare attivamente
alla gestione della cosa pubblica per rendere
effettiva e piena questa sovranità popolare.
Ma perché questo accada veramente occorre
che accanto ai cittadini sorgano, si formino,
lavorino le cittadine; fatte mature e coscienti al
pieno adempimento di tutti i loro doveri, da quelli
familiari ai civici, dal normativo ed
educatore godimento dei loro pieni diritti.*

Teresa Mattei,
Assemblea Costituente,
seduta del 18 marzo 1947

Introduzione

Il volume vuole essere una testimonianza del faticoso cammino compiuto per giungere all'approvazione della legge n. 120 del 2011 ed anche una testimonianza del lavoro svolto tutte insieme, con ruoli e competenze diversi, a fianco delle istituzioni e nel dibattito pubblico, per sostenere in Italia la necessità di promuovere la presenza femminile, nella società, nelle istituzioni e quindi anche nelle posizioni apicali del mondo politico.

Sono state numerosissime le discussioni, nei momenti interni di lavoro e nei dibattiti pubblici sulla rappresentanza di genere, sull'imposizione delle quote per legge, sul significato di una *affirmative action*. Ma avevamo sempre un sogno nascosto. E cioè che anche nel nostro maltrattato Paese potessero ancora esistere delle situazioni virtuose in cui valesse il nobile concetto della *moral suasion*. Per questo siamo state tutte forti sostenitrici di un'azione di autodisciplina delle società quotate in materia di rappresentanza di genere dei Cda. Quella battaglia l'abbiamo però persa; insieme alla società italiana. Il *Codice di autodisciplina* di Borsa Italiana non ha mai visto incluso un articolo che esplicitamente richiedesse il rispetto di una proporzione di genere, tante volte scritto e riscritto.

Ma siamo state in qualche modo ripagate nella nostra convinzione in questo anno, trascorso in una specie di limbo, dall'approvazione all'entrata in vigore della legge 120/2011. Molte società quotate italiane hanno dimostrato grande maturità e modernità, anticipando senza battere ciglio ciò che la legge avrebbe loro chiesto tre anni dopo, cioè al rinnovo del consiglio successivo al 2012. E alcuni enti pubblici hanno a loro volta adottato il principio di almeno 30% di donne nelle nomine nei *board* delle società e fondazioni controllate o

partecipate, senza alcun obbligo di legge ma come impegno morale, a volte come impegno elettorale.

E così, mentre scriviamo, il pallottoliere della presenza femminile nei Cda delle società quotate alla Borsa Italiana gira di continuo. In pochi mesi siamo passati da un traballante 6%, raggiunto in ottant'anni e più, al 10,6%. E al Comune di Milano in diciotto mesi la nuova giunta, nominata dal sindaco in modo paritario, ha nominato nelle società partecipate oltre il 40% di donne facendo balzare orgogliosamente le percentuali.

Purtroppo per tutte le aziende che hanno anticipato gli effetti della legge n. 120 del 2011, ce ne sono anche di più che se ne sono totalmente disinteressate. Così come enti pubblici, quali la Regione Lombardia o il Comune di Roma, che pur avendo uno statuto che indicava la strada della democrazia paritaria, l'hanno ignorata, continuando a escludere le donne da tutti gli organi di governo. Ciò che ha reso necessario l'intervento dei giudici, chiamati a ripristinare il rispetto delle regole.

Il cammino dell'effettiva uguaglianza di donne e uomini nel nostro Paese risulta ancora lungo, ma l'approvazione della legge n. 120 del 2011, legge apprezzata anche in Europa e considerata un modello dalla Commissaria Reding, costituisce di sicuro una tappa fondamentale che riteniamo importante studiare e divulgare.

Siamo tutte convinte che la ricchezza della diversità migliorerà moltissimo la qualità del mondo economico apicale, confermando la tesi, ormai suffragata da dati e da esperienze concrete, che occuparsi della presenza femminile nella "sfera pubblica" non è tematica o azione che coinvolge soltanto le donne, ma è tema centrale e decisivo per lo sviluppo di tutta la società.

Le curatrici sono particolarmente grate, ciascuna per il proprio ambito di studi, a Bianca Beccalli e Roger Abravanel che, sotto visuali diverse e con approcci differenti, hanno consentito al dibattito italiano di arricchirsi della prospettiva "di genere".

*Marilisa D'Amico
Anna Puccio*

1. Dall'uguaglianza nella Costituzione alla democrazia paritaria

di Marilisa D'Amico

1. La “democrazia paritaria”

La parità tra donne e uomini è solennemente sancita nella Costituzione italiana. In Assemblea costituente si arrivò a questo risultato a seguito di un dibattito nel quale emerse, tra l'altro, come “nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile” (Teresa Mattei, Assemblea Costituente, seduta del 18 marzo 1947).

L'uguaglianza di genere è proclamata anzitutto nell'art. 3 Cost., norma che, nel sancire sia il principio di uguaglianza formale sia il principio di uguaglianza sostanziale, da una parte vieta discriminazioni fondate sul genere, dall'altra legittima l'adozione di azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono *di fatto* a uomini e donne di partecipare in egual modo alla vita politica, economica e sociale del Paese. Ma la parità tra i generi trova nel testo costituzionale ulteriori specificazioni.

Così, l'art. 29 Cost. proclama la parità morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia; l'art. 37 Cost. quella di lavoratori e lavoratrici, approntando, per queste ultime, anche una disciplina specifica volta a tutelarne il ruolo di madre; l'art. 51 Cost. assicura che uomini e donne accedano in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive, e, a seguito della novella introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2003, impegna ora la Repubblica a promuovere con

appositi provvedimenti effettive condizioni di parità; l'art. 117, comma 7, Cost. infine, rivolge un simile obbligo alle Regioni, statuendo che esse devono rimuovere ogni ostacolo che impedisce l'uguaglianza di genere nella vita sociale, culturale ed economica nonché favorire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Ciò premesso, va detto che nonostante l'esistenza di un così chiaro quadro costituzionale, nel quale la parità tra donne e uomini sembrerebbe definitivamente consacrata, ancora oggi vistosa rimane l'assenza del genere femminile dagli organi decisionali del nostro Paese.

La strada fatta sino a questo momento è stata certamente importante: si pensi all'eliminazione dall'ordinamento di quelle norme che ponevano le donne in una posizione di inferiorità all'interno del nucleo familiare (per esempio attraverso la prevista punizione del reato di adulterio solo se commesso dalla moglie, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 1968); di quelle che impedivano al genere femminile di accedere agli incarichi pubblici di maggior rilievo (annulate dal Giudice costituzionale con la storica sentenza n. 33 del 1960). Ma si pensi anche all'alterna sorte toccata alle norme antidiscriminatorie introdotte a partire dagli anni Novanta del secolo scorso dal legislatore al fine di favorire il riequilibrio di genere nelle Assemblee elettive, percorso che ha fra l'altro portato alla già richiamata revisione dell'art. 51 Cost.

Il quadro normativo, sia sul piano nazionale sia su quello regionale, è dunque mutato profondamente; la giurisprudenza, costituzionale e comune, è cambiata; sono stati proposti (e approvati) provvedimenti legislativi importanti; gli stessi partiti cominciano a porsi seriamente il problema, modificando i loro statuti, così come alcuni sindacati. Ma se il percorso compiuto e i risultati conseguiti non possono essere di certo trascurati, la strada da fare resta ancora lunga, se si considera che sia nella politica, sia nel mondo del lavoro, delle professioni, così come in quello dell'economia, le donne ricoprono ancora un ruolo marginale, e sono di fatto quasi del tutto assenti dalle posizioni apicali e dagli organi in cui si prendono le decisioni.

In questo contesto, mutevole, ma in evoluzione, il principale ostacolo sembra ancora costituito da resistenze "culturali". Un punto di svolta in questo senso va ricercato, a mio avviso, nella elaborazione di un nuovo principio, quello della democrazia paritaria,

come già avvenuto in Francia nelle teorizzazioni del *Mouvement Pour la Parité*. Questo principio costringe i modelli tradizionali ad essere rivisti. Si tratta di quei modelli che tutti conosciamo e che, però, da tempo subiamo e nei quali ci riconosciamo con sempre maggiore difficoltà.

Per lungo tempo, infatti, l'approccio a questo tema, così come i tentativi di risollevare la grave situazione di squilibrio di genere esistente, si sono modellati sull'idea che quello in questione fosse un problema delle (sole) donne, e che ad esso si dovesse porre rimedio attraverso strumenti volti a correre in soccorso di soggetti deboli.

Questa vecchia impostazione faceva leva sul concetto statunitense di quote, ovvero su quello strumento di carattere discriminatorio, attraverso cui ci si proponeva di tutelare, avvantaggiandoli, soggetti deboli, al fine di ristabilire condizioni di partenza uguali.

Affidandosi alle "quote", le donne chiedevano aiuto ed erano aiutate paternalisticamente. Per questo in Italia gli uomini si sono fatti beffe delle quote, le donne le hanno osteggiate e le accettano, ora, con rassegnazione.

La quota è basata sul principio dell'eguaglianza sostanziale, in base al quale lo Stato ha il compito di "rimuovere gli ostacoli" per realizzare una eguaglianza effettiva, e non soltanto astratta (art. 3, comma 2, Cost.).

La democrazia paritaria, invece, supera la logica, tutta interna all'eguaglianza sostanziale, del bisogno del più debole; essa esprime, al contrario, la pretesa a realizzare un diritto del singolo, la cui implementazione concorre al benessere della società. Non chiedendo aiuto, ma stabilendo condizioni di eguaglianza, con la democrazia paritaria non ci troviamo più nella visione sostanziale dell'eguaglianza, ma in quella formale. Si tratta, però, è bene precisarlo, di una "nuova" eguaglianza formale, emancipata e distante rispetto al modello liberale – nel quale le donne erano escluse dalla sfera pubblica e quindi dalla politica – ma fondata su un modello paritario.

L'evoluzione del modello di Stato, dunque, può essere valutata anche attraverso l'evoluzione della distinzione fra i generi e fra gli ambiti di loro spettanza. Lo Stato liberale dell'Ottocento, che si fonda sul primato della legge e su un concetto soltanto formale di eguaglianza, costruisce la propria struttura sociale a partire da una rigida

divisione fra la sfera pubblica, riservata agli uomini, comprensiva anche del mondo del lavoro, oltre che di quello politico, e la sfera privata, praticamente delegata *in toto* alle donne.

Con lo Stato democratico-sociale del Novecento si fa strada un concetto diverso di eguaglianza, quella sostanziale, per la cui realizzazione non è sufficiente che lo Stato riconosca in astratto i diritti, ma occorre che lo stesso si faccia carico di rimediare con appositi strumenti alle discriminazioni sostanziali, assumendo un ruolo attivo, positivo, certamente contrapposto e diverso rispetto a quello negativo dello Stato liberale.

In questa forma di stato le donne entrano nel mondo del lavoro come “gruppo debole” e lo Stato si preoccupa innanzitutto di tutelarle con strumenti di tipo “assistenziale” (cioè con legislazioni di “tutela”, che sottolineano la diversità femminile; successivamente con azioni “positive”, strumenti di tipo “discriminatorio”, in funzione del raggiungimento sostanziale dell’eguaglianza).

Nell’ambito della politica il cammino è stato ancora più lungo: assistiamo ad una contaminazione fra le sfere (al tempo stesso il modello familiare cambia e anche gli uomini fanno il loro “ingresso” nella sfera privata), ma nell’esperienza delle democrazie occidentali del secondo dopoguerra l’entrata femminile nella sfera pubblica, nel mondo del lavoro prima e nella politica poi, avviene con gli schemi tipici del gruppo debole e quindi discriminato, da difendere con strumenti forti e discriminatori.

Il principio della democrazia paritaria, come detto, vuole andare oltre questo schema, e mira a costruire un modello nel quale agli uomini e alle donne appartengano a pieno titolo sia la sfera pubblica che quella privata. Se si costruisce la democrazia paritaria come nuovo modello costituzionale, possono aversi trasformazioni profonde non solo sulla struttura dei diritti, ma anche sul loro contenuto. Del resto, l’esperienza delle democrazie nordeuropee dimostra inequivocabilmente che laddove si faccia strada il principio della partecipazione femminile alla politica non come richiesta di un gruppo minoritario, ma come naturale esigenza della società, tale presenza si riflette anche, e soprattutto, nella realizzazione dei diritti, e comporta una trasformazione profonda dell’assetto giuridico della sfera privata. La presenza pubblica paritaria rende possibili interventi di grande ri-

forma nell'ambito familiare e lavorativo che, perseguendo la conciliazione per entrambi i generi, fanno da volano a una strutturazione sociale paritaria, nel quale la principale causa di discriminazione sociale viene superata dal diritto.

Di particolare interesse si presenta anche l'esempio spagnolo, soprattutto per la correlazione teorizzata fra realizzazione di efficaci politiche di parità e produzione di crescita e benessere economico. Nel preambolo della legge organica spagnola sulla Parità fra uomini e donne del 2007 – il cui merito è di aver introdotto una disciplina che opera non soltanto sul fronte del diritto del lavoro, ma anche del diritto civile (in particolare dei rapporti familiari), della regolamentazione dei mezzi di comunicazione come veicolo di stereotipi o, al contrario, di meccanismi virtuosi di progresso femminile, per concludere con la politica, e la previsione della proporzione di genere 60/40 % – si legge che la parità non è soltanto una questione di giustizia per le donne, ma un elemento di arricchimento della società.

In questi anni, in Italia, si è assistito ad una evoluzione del dibattito culturale e scientifico sul tema. Dal concetto di pari opportunità, dall'idea delle quote quale strumento per soccorrere soggetti deboli, si sta, infatti, affermando l'idea che misure di questo tipo sono necessarie per la realizzazione di una democrazia paritaria.

Va ricordato che gli esiti del dibattito scientifico-culturale sviluppatosi anche per effetto della novella costituzionale che ha interessato l'art. 51 Cost. sono stati recepiti a livello normativo da parte delle Regioni, in occasione dell'elaborazione dei nuovi Statuti regionali.

Significativo, in particolare, quanto è stato previsto nello Statuto della Regione Lombardia, adottato nel 2008. L'art. 11 dello Statuto stabilisce che

La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive, e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.

Si tratta di un'affermazione importantissima. Per la prima volta il concetto di "democrazia paritaria" fa infatti ingresso in un testo nor-

mativo. E se si guarda al dibattito che ha preceduto l'approvazione di questa disposizione, si scopre che dietro la proclamazione del principio sta tutta l'evoluzione concettuale di cui si è detto.

Il fine dichiarato – lo si comprende dal tenore degli interventi dei consiglieri che hanno votato a favore del testo – è stato proprio quello di superare la logica tradizionale, l'idea che le donne siano soggetti bisognosi e che la parità, quindi, risponda alla rivendicazione di una categoria debole. La democrazia paritaria è strumentale, invece, alla stessa funzionalità degli organi, e risponde, quindi, ad un interesse dell'intera collettività.

Sappiamo che la politica ha purtroppo opposto resistenza alla concreta attuazione di questo principio, e che per ristabilirne gli effetti è stato talvolta necessario l'intervento del Giudice, come avvenuto proprio con riferimento questione relativa alla composizione della Giunta regionale lombarda.

Un cammino lungo e faticoso, quello per la piena realizzazione della democrazia paritaria, ma che può condurre il Paese verso un rinnovamento importante.

In questo senso, l'adozione da parte del Parlamento italiano della legge n. 120 del 2011 costituisce un segnale importantissimo, perché, pur avvalendosi di strumenti legittimati dall'art. 3, comma 2, Cost. – e quindi di azioni positive – il provvedimento legislativo si fonda proprio su questa nuova concezione di democrazia paritaria.

Come si legge nelle relazioni illustrative ai progetti di legge che hanno dato impulso al procedimento legislativo, e come emerso nel dibattito pubblico che ha accompagnato il percorso di approvazione della legge, le misure introdotte nascono dalla convinzione che una presenza più equilibrata di donne e uomini nella composizione degli organi di responsabilità delle imprese possa contribuire a migliorarne la produttività; che non si tratti, dunque, di una questione di discriminazione. A trarne vantaggio non saranno solo le donne, ma le aziende in primo luogo, e le stesse prospettive di sviluppo economico (e culturale) del nostro Paese.

2. Il percorso della democrazia paritaria dalla legislazione degli anni Novanta ad oggi

Per comprendere in modo più profondo la portata e il significato del recente intervento normativo volto a garantire che nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo delle società quotate o a controllo pubblico ciascun genere sia rappresentato in misura congrua, è opportuno richiamare il cammino che il legislatore italiano ha compiuto, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza tra i sessi.

Si è trattato di un percorso faticoso e non poco accidentato, inizialmente rallentato dalla Corte costituzionale (che in un primo momento ha dichiarato illegittime le misure introdotte); un percorso che ha incontrato molte resistenze, e i cui obiettivi sono stati periodicamente messi in discussione dalla stessa politica.

È negli anni Novanta del secolo scorso, come si diceva, che il legislatore italiano, di fronte alla scarsissima presenza di donne nelle Istituzioni e, più in generale, nei luoghi decisionali, ha ritenuto improrogabili interventi normativi che, attraverso la previsione di “azioni positive”, fossero espressamente finalizzati a dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale.

Nell’ambito dei rapporti economici, le prime significative misure approntate dal Parlamento hanno coinciso con la n. 125 del 1991, recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, e, soprattutto, con la legge n. 215 del 1992, con cui il legislatore ha voluto sperimentare il meccanismo delle azioni positive per rimuovere gli ostacoli che impedivano alle donne di accedere alle posizioni di direzione del settore economico. La legge, infatti, appronta incentivi di natura finanziaria a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile e di istituzioni intese a promuovere l’imprenditorialità femminile. Come ebbe significativamente a precisare la Corte costituzionale nella decisione con la quale, poco più tardi, si pronunciò nel senso della compatibilità a Costituzione di dette previsioni (sent. n. 109 del 1993), attraverso le stesse il legislatore aveva voluto

colmare o, comunque, [...] attenuare un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulate nel corso della

storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione delle posizioni di imprenditore o di dirigente d'azienda.

Ma è nell'ambito della rappresentanza politica che il Parlamento italiano ha per la prima volta sperimentato il meccanismo delle 'quote' al fine di favorire il riequilibrio tra i sessi. In realtà, come si vedrà, non si tratta di quote vere e proprie, nell'accezione che proviene dall'esperienza statunitense, in cui, in alcuni casi, si è sperimentato questo sistema nell'ambito del settore del lavoro e dell'istruzione.

Alle donne il legislatore italiano non riserva una percentuale di posti all'interno delle Assemblee legislative, ma solo nelle liste dei candidati; agisce, cioè, sui punti di partenza, non già sulla linea di arrivo.

Deve però precisarsi che di diverso tipo sono in realtà le misure introdotte con la legge n. 81 del 1993 e la legge n. 277 del 1993, miranti a favorire la rappresentanza politica femminile sia nelle elezioni nazionali che in quelle locali.

Infatti, per quanto riguarda le elezioni nazionali – e precisamente l'elezione della Camera dei deputati – veniva disposta, all'interno delle liste per il recupero proporzionale, l'alternanza obbligatoria di uomini e donne.

Per le elezioni regionali e comunali, invece, si vietava che nelle liste dei candidati ciascun sesso fosse rappresentato in misura superiore ai due terzi; il che comportava, dunque, una riserva di un terzo di posti a favore del genere sottorappresentato.

Ora, come si vede, in quest'ultimo caso si trattava soltanto di una "quota di lista", priva di esiti discriminatori, in quanto incapace di garantire alcun risultato, ossia il conseguimento del seggio. Con questo meccanismo il legislatore si limitava a imporre la presenza di un certo numero di donne (almeno un terzo) nelle liste elettorali; in parole più semplici, questa misura, tra l'altro formulata in modo neutro ("nessuno dei due sessi"), si poneva come garanzia di candidabilità e non di eleggibilità, e non alterava la parità di *chances* tra donne e uomini nella competizione elettorale.

Diversa, invece, la misura dell'alternanza obbligatoria nella lista per il recupero proporzionale alla Camera dei deputati, che attraverso

un meccanismo rigido di fatto poteva finire per assicurare, in ragione della posizione nella lista elettorale, il risultato (ovvero il seggio), e che dunque poteva tradursi in una vera e propria “quota”.

Più in generale, al di là delle differenze tecniche richiamate, certo di non poco conto, va preliminarmente notato che attraverso queste misure il legislatore ha opportunamente deciso di agire a tutto campo, a ogni livello di governo, per colmare il divario nella presenza dei due sessi nelle Assemblee elettive.

Come noto, tuttavia, tutte le richiamate disposizioni sono state censurate dalla Corte costituzionale con la n. 422 del 1995, decisione in cui si afferma che, in via generale e senza alcuna eccezione, in materia elettorale deve trovare applicazione soltanto il principio di eguaglianza formale (artt. 3, 1 comma, e 51, comma 1, Cost.) e che qualsiasi disposizione tendente ad introdurre riferimenti “al sesso” dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, è in contrasto con tale principio.

La sentenza è stata da molti – condivisibilmente – criticata. La Corte muove infatti da una falsa rappresentazione “storica” quando afferma che nel campo dei diritti politici sarebbe esclusa l’applicabilità del principio di uguaglianza sostanziale, non avendo tenuto conto che all’epoca dell’entrata in vigore della Costituzione quello della scarsa presenza di donne nelle Assemblee elettive non poteva essere percepito come un problema, perché le donne non avevano ancora avuto occasione di farvi ingresso.

Inoltre, la Corte afferma che le misure predisposte dal legislatore si proporrebbero di attribuire direttamente un risultato, mentre, come anticipato – fatta eccezione per la norma riguardante l’elezione della Camera dei deputati – la legge n. 81 del 1993 incide sulla candidabilità, non sulla eleggibilità, oltretutto utilizzando un linguaggio “neutro”, che non fa riferimento a donne o uomini, ma unicamente al “sesso”, aspetto questo non preso in considerazione dalla Corte, la quale, anzi, valorizza nella propria decisione l’intenzione storica del legislatore.

L’impatto di questa sentenza è stato davvero forte, se si considera che le argomentazioni utilizzate dal Giudice costituzionale hanno non solo messo fuori gioco le disposizioni oggetto dello scrutinio di costituzionalità, ma precluso, a Costituzione invariata, qualsiasi ulterio-